



# **COMUNE DI OLIENA**

**Provincia di Nuoro**

## **STATUTO COMUNALE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale  
n. 20 del 15/06/2005. - Entrato in vigore il 25/07/2005**

# INDICE

## **TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI**

### **CAPO I LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO**

[Art. 1 La Comunità](#)

[Art. 2 L'Autonomia](#)

[Art. 3 Lo Statuto](#)

### **CAPO II IL COMUNE**

[Art. 4 Il Ruolo](#)

[Art. 5 Le Funzioni](#)

[Art. 6 L'Attività Amministrativa](#)

[Art. 7 Il Territorio](#)

### **CAPO III LA POTESTA' REGOLAMENTARE**

[Art. 8 I Regolamenti Comunali](#)

### **CAPO IV LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**

[Art. 9 Programmazione e Pianificazione](#)

## **TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI**

### **CAPO I ORDINAMENTO**

[Art. 10 Norme Generali](#)

### **CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE**

[Art. 11 Composizione e Funzionamento](#)

[Art. 12 Ruolo, Competenze e Durata](#)

[Art. 13 Funzioni di Indirizzo](#)

[Art. 14 Funzioni di Controllo Politico Amministrativo](#)

[Art. 15 Gli Atti Fondamentali](#)

[Art. 16 Le Nomine di Rappresentanti](#)

[Art. 17 Eleggibilità, Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità](#)

[Art. 18 Presidenza del Consiglio](#)

[Art. 19 Gruppi Consiliari](#)

[Art. 20 Commissioni e Garanzia della Minoranza](#)

[Art. 21 I Consiglieri Comunali](#)

[Art. 22 Doveri di Astensione](#)

[Art. 23 Dimissione dei Consiglieri](#)

[Art. 24 Surrogazione e Supplenza dei Consiglieri](#)

[Art. 25 Prima Seduta del Consiglio Comunale](#)

### **CAPO III LA GIUNTA COMUNALE**

[Art. 26 Composizione e Nomina](#)

[Art. 27 Competenze](#)

[Art. 28 Funzionamento](#)

[Art. 29 Decadenza](#)

[Art. 30 Deliberazioni](#)

### **CAPO IV IL SINDACO**

[Art. 31 Ruolo e Funzioni](#)

[Art. 32 Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo](#)

[Art. 33 Cessazione dalla Carica di Sindaco](#)

[Art. 34 Divieti](#)

[Art. 35 Distintivo del Sindaco](#)

[Art. 36 Il Vice Sindaco](#)

### **TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **CAPO I LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

[Art. 37 La Partecipazione Dei Cittadini all'amministrazione Comunale](#)

[Art. 38 Il Volontariato](#)

[Art. 39 Le Consulte](#)

[Art. 40 Altre Forme di Partecipazione Popolare](#)

[Art. 41 L'Azione Popolare](#)

#### **CAPO II LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM**

[Art. 42 Referendum Consultivo](#)

#### **CAPO III LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

[Art. 43 La Partecipazione al Procedimento](#)

[Art. 44 Responsabile del Procedimento](#)

#### **CAPO IV IL DIRITTO D'ACCESSO E DI INFORMAZIONE DEL CITTADINO**

[Art. 45 Pubblicità degli Atti e delle Informazioni](#)

[Art. 46 Ufficio di Informazione ai Cittadini](#)

### **TITOLO IV ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

#### **CAPO I ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO**

[Art. 47 Organizzazione dei Servizi e degli Uffici](#)

[Art. 48 Organizzazione Sindacale](#)

#### **CAPO II IL SEGRETARIO COMUNALE**

[Art. 49 Ruolo e Funzioni.](#)

[Art. 50 L'assistenza Giuridico-Amministrativa](#)

[Art. 51 La Potestà Rogatoria](#)

[Art. 52 La Potestà Verbalizzante](#)

[Art. 53 Autenticazione di Scritture Private e di Atti Unilaterali](#)

[Art. 54 Altre Funzioni Attribuibili](#)

[Art. 55 Funzioni di Sovrintendenza](#)

[Art. 56 Competenze Previste da Fonti Speciali](#)

[Art. 57 Dipendenza Funzionale](#)

#### **CAPO III ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

[Art. 58 Disciplina](#)

[Art. 59 Ufficio di supporto agli Organi di Direzione Politica](#)

#### **CAPO IV CONFERENZA DEI FUNZIONARI DI PROGRAMMA**

[Art. 60 Conferenza dei Funzionari](#)

### **TITOLO V GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'**

#### **CAPO I LA PROGRAMMIZIONE FINANZIARIA**

[Art. 61 La Programmazione di Bilancio](#)

[Art. 62 Il Programma delle Opere Pubbliche e degli Investimenti](#)

**CAPO II L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

[Art. 63 Le Risorse per la Gestione Corrente](#)

[Art. 64 Le Risorse per gli Investimenti](#)

**CAPO III LA CONSERVAZIONE E LA GESTIONE DEL PATRIMONIO**

[Art. 65 La Gestione del Patrimonio](#)

**CAPO IV LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

[Art. 66 Il Collegio dei Revisori dei Conti](#)

[Art. 67 Il Rendiconto della Gestione](#)

**CAPO V IL CONTROLLO DELLA GESTIONE**

[Art. 68 Finalità](#)

**CAPO VI IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'**

[Art. 69 Criteri ed Indirizzi](#)

**CAPO VII LA RISCOSSIONE DEI FONDI**

[Art. 70 Servizio di Tesoreria](#)

**CAPO VIII RAPPORTI CON GLI ALTRI**

[Art. 71 I Conti del Concessionario della Riscossione e del Tesoriere](#)

[Art. 72 I Conti degli Agenti Contabili Interni](#)

**CAPO IX ATTIVITA' CONTABILE**

[Art. 73 Regolamento per la Disciplina delle Attività](#)

[Art. 74 Norma Transitoria](#)

**TITOLO VI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

**CAPO I COMPETENZE DEL COMUNE**

[Art. 75 Servizi Comunali](#)

**CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

[Art. 76 Distinzione dei Servizi](#)

[Art. 77 Gestione delle Reti ed Erogazione dei Servizi Pubblici di Rilevanza Economica](#)

[Art. 78 Gestione dei Servizi Pubblici Locali Privi di Rilevanza Economica](#)

[Art. 79 Gestione in Economia](#)

[Art. 80 La Concessione a Terzi](#)

[Art. 81 Le Istituzioni](#)

[Art. 82 Le Aziende Speciali](#)

[Art. 83 Le Società di Capitali](#)

**TITOLO VII FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

**CAPO I CONVENZIONI E CONSORZI**

[Art. 84 Convenzioni](#)

[Art. 85 Consorzi](#)

**CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA**

[Art. 86 Opere di Competenza Primaria del Comune](#)

**TITOLO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

[Art. 87 Lo Stato](#)

[Art. 88 La Regione](#)  
[Art. 89 La Provincia](#)  
[Art. 90 La Comunità Montana](#)

**TITOLO IX                    DISPOSIZIONI FINALI**

[Art. 91 Modifica dello Statuto](#)  
[Art. 92 Pubblicità allo Statuto](#)  
[Art. 93 Regolamenti Vigenti](#)  
[Art. 94 Entrata in Vigore](#)

# **TITOLO I**

## **PRINCIPI GENERALI E ORDINAMENTO**

### **CAPO I**

#### **LA COMUNITA', L'AUTONOMIA, LO STATUTO**

##### **Art. 1**

##### **La Comunità**

1. L'ordinamento giuridico garantisce ai cittadini appartenenti alla Comunità olianese, l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.
2. Nella cura degli interessi della Comunità, gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori etnici, culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più qualificanti dell'identità originaria e gli elementi distintivi propri della società civile che la caratterizza.
3. Il Comune informa la propria azione al rispetto dei diritti della persona umana, senza distinzione di sesso, razza, provenienza geografica, lingua e religione. Assume, come risorsa e valore fondamentale dei piani e dei programmi dell'Amministrazione, la famiglia nei suoi rapporti con la società e con il territorio.
4. Il Comune, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli. Al fine di contribuire al concreto sviluppo di tali valori, promuove nella Comunità locale iniziative culturali, sportive, di ricerca, di educazione e di cooperazione.
5. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, tutelano ed accrescono le risorse ambientali-naturali, paesaggistiche ed archeologiche del territorio. Si impegnano, in particolare, a realizzare, in collaborazione con i soggetti interessati, un parco naturale quale strumento essenziale di tutela e valorizzazione di un territorio comune a più collettività, al fine di renderlo accessibile evitando il rischio del suo degrado e di contribuire all'elevazione della qualità della vita civile, culturale ed economica dei residenti.  
Il Comune esclude dal proprio territorio l'installazione di impianti di ogni genere nocivi alla salute delle persone e dannosi per l'ambiente.
6. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano, le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

##### **Art. 2**

##### **L'Autonomia**

1. La Comunità Olianese, parte integrante del popolo sardo, cui si riconosce una propria identità etno-storica, etno-culturale, etno-linguistica, è autonoma. Nell'ambito dei principi costituzionali, delle norme del T.U. D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - Ordinamento Enti Locali - , e delle altre leggi, la titolarità del diritto di autonomia guida e caratterizza, attraverso lo Statuto ed i Regolamenti, la formazione dell'ordinamento generale del Comune.
2. Il Comune di Oliena promuove, sostiene e valorizza, anche favorendo a tal fine i progetti

di sperimentazione didattica e le specifiche attività culturali, la conoscenza e lo sviluppo del proprio patrimonio storico, culturale e linguistico. Informa la propria azione amministrativa al principio della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione e a tal fine garantisce ai cittadini il libero uso della lingua sarda nella sua variante olianese.

Gli atti ufficiali del Comune sono redatti in lingua italiana, ed eventualmente in lingua sarda.

### **Art. 3** **Lo Statuto**

1. Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge fondamentale e dall'ordinamento.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati nel T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL., stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare:
  - a) specifica le attribuzioni degli organi;
  - b) le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze;
  - c) i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente;
  - d) i criteri generali in materia di organizzazione;
  - e) le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Il medesimo, altresì:
  - a) stabilisce lo stemma ed il gonfalone dell'Ente;
  - b) promuove forme di consultazione popolare e di referendum nonché le procedure per l'ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini, singoli o associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, fissando le garanzie per il loro tempestivo esame, su materie di esclusiva competenza locale;
  - c) promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti;
4. Il presente Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, con il concorso delle rappresentanze della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.
5. Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.
6. Le modifiche statutarie sono effettuate secondo le disposizioni del 4° comma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 267/2000.

## **CAPO II** **IL COMUNE**

### **Art. 4** **Il Ruolo**

1. Nell'ambito dei principi enunciati dalla Costituzione della Repubblica Italiana ed in armonia con le sue leggi, il Comune è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa, nonché impositiva e finanziaria nell'ambito del proprio statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

## 2. Il Comune:

- a) esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo Statuto e secondo i principi generali affermati dall'ordinamento;
- b) coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla Comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione affinché provveda a soddisfarli;
- c) assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione ai principi di equità e di solidarietà, per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nella Comunità;
- d) opera al fine di superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, favorendo con idonee azioni programmate l'instaurarsi delle condizioni di pari opportunità nel lavoro e di pieno accesso ai diritti di cittadinanza sociale;
- e) promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini;
- f) attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nelle gestioni, di consentire la fruizione delle utilità sociali realizzate al maggior numero possibile di cittadini, di rendere economico e perequato il concorso finanziario per le stesse richieste;
- g) promuove la realizzazione di gemellaggi con altri Comuni italiani o dell'area comunitaria per favorire ed incrementare scambi di esperienze, e la reciproca conoscenza dei patrimoni culturali, storici, ambientali, artistici e tradizionali;
- h) promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendano armonico il processo complessivo di sviluppo;
- i) riconosce che l'apporto dei singoli cittadini, delle famiglie e delle libere forme associative operanti sul territorio senza fine di lucro, con finalità sociali nel campo del servizio alla persona nonché per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale del Comune e di tutti i cittadini, è elemento fondamentale per le politiche locali;
- j) favorisce gli accordi di programma per la definizione, l'attuazione di opere pubbliche, di interventi e di programma di intervento che richiedano azioni integrate e coordinate di più EE.LL., dello Stato e di altri soggetti pubblici o, comunque, di almeno due fra questi;
- k) sancisce il diritto del Consigliere a presentare mozioni ed interrogazioni, rinviando al regolamento consiliare le modalità di presentazione e delle risposte relative;
- l) stabilisce la decadenza dei Consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute consiliari, rinviando al regolamento consiliare la fissazione dei casi e le relative procedure, ma garantisce il diritto del Consigliere a far valere le sue cause giustificative;
- m) attribuisce alla minoranza la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ove le stesse siano consiliarmente costituite;
- n) fissa il termine massimo di 120 giorni per la presentazione al Consiglio delle linee



- programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato;
- o) fissa in 6 (sei) il numero degli Assessori tutti scelti fra i Consiglieri comunali;
  - p) prevede la possibilità che la copertura dei posti di responsabilità dei servizi o degli uffici, di qualifiche apicali o di alta specializzazione avvenga con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, facendo, all'uopo, rinvio alle disposizioni dell'art. 110 del D. Lgvo N. 267/2000.

## **Art. 5**

### **Le Funzioni**

1. Il Comune, istituzione autonoma entro l'unità della Repubblica, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della comunità, con esclusione di quelli che la Costituzione e la legge attribuiscono ad altri soggetti.
2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la sua popolazione e il suo territorio, salvo quelle escluse dalle norme richiamate nel precedente comma. Hanno carattere primario, per la loro importanza, le funzioni relative ai settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico.
3. Le funzioni proprie, delle quali il Comune ha piena titolarità, sono esercitate secondo le disposizioni dello statuto e dei regolamenti; quelle che estendono i loro effetti ad altre Comunità, in conformità agli accordi ed istituti che organizzano e regolano i rapporti di collaborazione tra le stesse.
4. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurando nel modo più idoneo la fruizione dei relativi servizi da parte dei propri cittadini.
5. Il Comune esercita le funzioni attribuite o delegate dalla Regione per soddisfare le esigenze ed interessi della propria Comunità, adottando le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi, dalla legislazione regionale. Le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate al Comune le risorse necessarie.

## **Art. 6**

### **L'Attività Amministrativa**

1. L'attività amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell'imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.
2. La semplificazione del procedimento e dell'azione amministrativa costituiscono obiettivo primario degli organi elettivi e della struttura amministrativa; i risultati conseguiti sono periodicamente certificati dal Consiglio Comunale e resi noti ai cittadini.
3. Apposite norme del presente Statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7.8.1990, N. 241, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

## **Art. 7**

### **Il Territorio**

1. Il territorio del Comune si estende per 162.000 ha confinante con i Comuni di Nuoro, Dorgali, Orgosolo.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. Il Comune considera il territorio e le terre comunitarie patrimonio primario e fondamentale della propria identità sociale e culturale e delle proprie origini, per cui (il

Consiglio) ne curerà lo sviluppo e la valorizzazione, ne assicurerà il godimento a tutta la comunità.

4. La toponomastica cittadina è scritta in forma bilingue, fatta eccezione per quelle vie e piazze in cui la scritta è la medesima in lingua italiana e in lingua sarda. Per quanto possibile va recuperato il toponimo originario del luogo in lingua sarda.
5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Oliena o Oliana.
6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si potrà esibire il Gonfalone Comunale dal momento in cui il Comune lo adotterà e sarà autorizzato con relativo D.P.C.M..
7. L'uso e la riproduzione di tali simboli sono di norma vietati salvo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

### **CAPO III LA POTESTA' REGOLAMENTARE**

#### **Art. 8 I Regolamenti Comunali**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale spetta la competenza esclusiva di modificarli ed abrogarli.
2. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo Statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale, le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo Statuto.
3. I regolamenti, sono pubblicati per trenta giorni all'albo comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

### **CAPO IV LE FUNZIONI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**

#### **Art. 9 Programmazione e Pianificazione**

1. Il Comune, per realizzare le proprie finalità, adotta nell'azione di governo il metodo della programmazione ed indirizza l'organizzazione dell'ente secondo criteri idonei a realizzarlo, assicurando alla stessa i mezzi all'uopo necessari.
2. Concorre, quale soggetto della programmazione, alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di sua specifica competenza, alla loro attuazione.
3. Partecipa, con proprie proposte, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione e concorre alla formazione dei programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento, secondo le norme della legge regionale.
4. Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione delle vocazioni civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
5. Conformemente alle tradizioni storiche e culturali della Comunità e per valorizzarne le capacità realizzatrici, individua nell'agricoltura, nell'allevamento, nella piccola e media impresa artigianale, nel turismo, nella tutela e valorizzazione ambientale, i settori sui quali indirizzare specifici interventi.  
Assume l'istruzione scolastica, la formazione professionale, la cultura e lo sport quali strumenti di promozione, di partecipazione e di socializzazione dei cittadini e in particolare dei giovani.

Assicura, attraverso l'erogazione dei servizi sociali, la soddisfazione delle esigenze primarie delle singole persone facenti parte della Comunità Olianese.

Per il conseguimento di queste finalità, il Comune garantisce un'equa e giusta distribuzione delle risorse.

6. Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra in materia di programmazione e pianificazione, generale e di settore, con effetti estesi alla Comunità ed al di fuori di essa od all'organizzazione interna, appartengono alla competenza del Consiglio Comunale.

## **TITOLO II GLI ORGANI ISTITUZIONALI**

### **CAPO I ORDINAMENTO**

#### **Art. 10 Norme Generali**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Municipale ed il Sindaco.
2. Degli stessi sono elettivi il Consiglio ed il Sindaco, e ad essi spetta la funzione di rappresentanza democratica della comunità.
3. La legge e lo statuto comunale regolano l'attribuzione delle funzioni spettanti a ciascuno ed i rapporti fra di loro, per realizzare un'efficiente ed efficace forma di governo democratico della collettività amministrata e per soddisfare le sue esigenze.

### **CAPO II IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 11 Composizione e Funzionamento**

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e da 16 Consiglieri.
2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, che deve essere approvato a maggioranza assoluta.

#### **Art. 12 Ruolo, Competenze e Durata**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo del Comune.
2. Spetta al medesimo di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali, il Consiglio privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale, statale e comunitaria.
4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione

del decreto di indizione dei comizi elettorali, all'adozione di atti urgenti ed improrogabili.

### **Art. 13**

#### **Funzioni di indirizzo**

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
  - a) Ai criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi (art. 42, lett. a);
  - b) Indirizzi generali nei confronti di aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (art. 42, lett. g),
  - c) Nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservato dalla legge (art. 42, lett. m);
  - d) All'adozione, da parte della Giunta, di provvedimenti dei quali i Revisori dei Conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale.

### **Art. 14**

#### **Funzioni di Controllo Politico-Amministrativo**

1. Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, nel rispetto di quanto previsto nel presente Statuto e dei regolamenti adottati, per le attività:
  - a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
  - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società per l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma, l'attività è esercitata, nei limiti e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e dagli ordinamenti di ciascuno di essi, dal Consiglio a mezzo del Sindaco e con la collaborazione della Giunta.
3. In particolare il Consiglio:
  - a) verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al 1° comma del presente articolo, con gli indirizzi generali espressi e con gli atti fondamentali adottati;
  - b) accerta che l'azione complessiva dell'amministrazione comunale persegua i principi affermati nel presente statuto e nella programmazione generale;
  - c) accerta che l'azione stessa risponda ai principi di funzionalità, economicità di gestione, efficienza, democraticità, imparzialità, decentramento, trasparenza.
4. Nelle sue funzioni di controllo e di indirizzo, il Consiglio è coordinato, secondo le modalità appresso indicate, dal Collegio dei Revisori dei Conti, che adempie anche alle funzioni e compiti allo stesso attribuite per legge:
  - a) segnalando al Consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
  - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico finanziaria corrente capaci di incidere negativamente sul risultato dello esercizio;
  - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
  - d) partecipando collegialmente, con funzioni di relazione e consultive, alle adunanze del Consiglio Comunale relative all'approvazione del Bilancio e del Conto Consuntivo e, nella persona del Presidente, tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal Sindaco, per riferire o dare pareri consultivi su particolari argomenti.

**Art. 15**  
**Gli Atti Fondamentali**

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti indicati dall'art. 42 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgvo N. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Entro il 1° semestre di ogni esercizio finanziario individua le commissioni, i comitati ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenute fondamentali per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Ente.

**Art. 16**  
**Le Nomine di Rappresentanti**

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti negli organi di enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti e controllati.
2. Nei casi in cui è previsto che di un organo, collegio o Commissione deve far parte un Consigliere Comunale, questi è sempre nominato o designato dal Consiglio.
3. Il Consiglio Comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti comma in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal regolamento quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere.
4. Qualora il Consiglio non deliberi la nomina di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta, o entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i capi gruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio alla prima adunanza.
5. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni dipendenti cessano dalla carica nel caso che il Consiglio Comunale approvi una mozione di sfiducia costruttiva, con le modalità stabilite dal successivo art. 82.
6. La revoca di amministratori di aziende speciali e di istituzioni può essere disposta dal Consiglio Comunale, su proposta motivata del Sindaco, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. ex 69.

**Art. 17**  
**Eleggibilità, Incandidabilità, Ineleggibilità, Incompatibilità**

1. Per quanto riguarda l'eleggibilità, l'incandidabilità, l'ineleggibilità e le incompatibilità alle cariche di governo del Comune si fa esplicito rinvio al Capo II del T.U. più volte citato ed alla normativa vigente in materia.

**Art. 18**  
**Presidenza del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio viene eletto fra i consiglieri comunali nella prima seduta di Consiglio con la maggioranza assoluta dei voti. Le funzioni di presidenza del consiglio saranno esercitate nella prima seduta di Consiglio dal Sindaco eletto.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente del Consiglio, gli stessi poteri sono esercitati dal Consigliere anziano.

**Art. 19**  
**Gruppi Consiliari**

1. I Consiglieri appartengono ai gruppi di lista corrispondenti alle liste in cui sono stati eletti, salvo che entro 10 giorni dalla convalida degli eletti non comunichino per iscritto al Sindaco ed al Segretario Comunale di voler transitare ad un'altra. Il gruppo di lista può essere costituito anche da un solo Consigliere, a condizione che rappresenti una lista che abbia ottenuto almeno un seggio in Consiglio.
2. Il Consiglio riconosce, ai fini amministrativi, ed in specie ai fini degli artt. ex 44 e 45, D.Lgs. 267/2000 distinti gruppi consiliari: quello di maggioranza, costituito dai Consiglieri eletti all'interno della lista vincitrice della consultazione elettorale, e quelli di minoranza, sulla base delle liste rappresentate.
3. I gruppi designano i rispettivi Capi-Gruppo.
4. Gli spostamenti fra i gruppi sono disciplinati dal regolamento consiliare.

**Art. 20**  
**Commissioni e Garanzia della Minoranza**

1. E' attribuita alla minoranza la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite; il provvedimento di costituzione ne prevede composizione, poteri e funzioni.
2. Il Consiglio si può avvalere di Commissioni consiliari costituite nel suo seno e di Commissioni comunali di cui possono far parte consiglieri ed estranei all'Amministrazione del Comune: compete al Consiglio la nomina dei componenti del Consiglio e di quelli esterni, nel rispetto delle disposizioni fissate dalla legge istitutiva o dal regolamento consiliare.
3. All'interno delle commissioni consiliari è assicurata la presenza proporzionale della minoranza secondo una proporzione fissata nel regolamento consiliare o nell'atto costitutivo che ne fissa composizione, poteri e funzioni: tenuto salvo che la composizione non sia prevista per disposizione legislative o statutaria con fissazione della percentuale riservata alle minoranze.
4. Stessi criteri valgono anche in caso di nomina di rappresentanti presso Enti, Organismi esterni al Comune e/o di cui lo stesso faccia parte.

**Art. 21**  
**I Consiglieri Comunali**

1. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione .
2. I Consiglieri Comunali esercitano la loro attività senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.
3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale,
4. Ogni Consigliere Comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:
  - esercitare l'iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio;
  - di richiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità dettate dall'art. 39, 2° comma, del D. Lgs. N. 267/2000 e sue modifiche ed integrazioni;
  - presentare interrogazioni, mozioni e quant'altro previsto dall'art. 43, 3° comma, del su citato D. Lgs e dal Regolamento consiliare, nel rispetto delle modalità ivi stabilite;
  - ottenere dagli uffici tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili per lo

espletamento del loro mandato in esenzione di spesa.

5. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.
6. Lo stesso decade dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal regolamento adottato dal C.C., anche nel caso non partecipi, immotivatamente, a quattro sedute consecutive del Consiglio oppure a 5 delle stesse all'interno di un anno solare; la decadenza è accertata dal Sindaco, il Consiglio ne prende atto e nella seduta successiva procede alla surroga.

#### **Art. 22**

##### **Dovere di Astensione**

1. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. Tale obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici loro interessi; ove la correlazione immediata e diretta sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, le parti di strumento urbanistico costituenti oggetto di correlazione sono annullate e sostituite mediante nuova variante urbanistica parziale; nelle more di accertamento di tale stato di correlazione è sospesa la validità delle relative disposizioni del piano urbanistico comunale.
3. L'obbligo di astensione comporta l'allontanamento dall'aula sin dal momento della lettura dell'argomento posto in discussione.

#### **Art. 23**

##### **Dimissioni dei Consiglieri**

1. Si fa esplicito rinvio al disposto dell'art. 38, 8° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL. approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 24**

##### **Surrogazione e Supplenza dei Consiglieri**

1. Si fa esplicito rinvio alle disposizioni dell'art. 45 e del Capo II del T.U. su citato

#### **Art. 25**

##### **Prima Seduta del Consiglio Comunale**

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco, che la presiede, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla proclamazione e tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. Prima di deliberare su qualsiasi argomento deve esaminare la condizione degli eletti, dichiarare eventuali ineleggibilità secondo la procedura dell'art. 69 del T.U. piu' volte citato, disponendo per le eventuali surrogazioni.
3. Indi il Sindaco presta davanti al Consiglio giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
4. Durante il corso della stessa seduta si deve procedere ad eleggere tra i Consiglieri la Commissione Elettorale Comunale di cui al D.P.R. N. 223/1967.

### **CAPO III**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

**Art. 26**  
**Composizione e Nomina**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede e da un numero di sei Assessori.
2. La nomina degli Assessori compete al Sindaco, che ha pure autonomo potere di revoca e di sostituzione.
3. Delle nomine e delle sostituzioni il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva.
4. Gli Assessori possono essere incaricati di specifici settori anche con potere di firma, per delega, degli atti settoriali di spettanza del delegante.
5. I componenti la Giunta incaricati dei settori urbanistico, edilizio e lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia edilizia, pubblica o privata, nell'ambito del territorio amministrato.

**Art. 27**  
**Competenze**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo dell'Ente e compie tutti gli atti di governo non rientranti nella specifica competenza consiliare e che non ricadono in quella del Sindaco, del Segretario Comunale o del Direttore Generale e dei Responsabili dei Servizi.
2. Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Rientrano nelle sue competenze:
  - a) la presentazione della relazione illustrativa allegata al conto consuntivo;
  - b) l'adozione di regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
  - c) attendere alle dotazioni organiche del personale ed alla disciplina delle procedure d'accesso;
  - d) approvare il Piano Esecutivo di Gestione e le sue variazioni, individuare i Responsabili dei Servizi, valutare con gli stessi le risorse umane da impiegare per realizzare i programmi stabiliti dal Consiglio e per conseguire gli obiettivi fissati;
  - e) formulare la proposta del bilancio;
  - f) adottare, in via d'urgenza e salvo ratifica, le variazioni al bilancio;
  - g) attuare i prelievi dal fondo di riserva;
  - h) modificare le dotazioni assegnate ai singoli servizi;
  - i) richiedere le anticipazioni di tesoreria;
  - j) fissare il prezzo delle alienazioni degli immobili;
  - k) autorizzare a stare in giudizio;
  - l) approvare il progetto esecutivo delle opere pubbliche;
  - m) contrarre i mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio;
  - n) stabilire i servizi di informazione dei cittadini.

**Art. 28**  
**Funzionamento**

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e che stabilisce giorno, ora ed argomenti da trattare. Lo stesso Sindaco può anche stabilire giorni ed orari fissi settimanali di riunione in cui discutere collegialmente i problemi amministrativi ed adottare i provvedimenti deliberativi.
2. I poteri del Sindaco spettano, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Sindaco.
3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale dell'organo e sovrintendono ai settori di rispettiva competenza con funzioni di



direttiva, di indirizzo e di controllo anche nei confronti del personale assegnato.

### **Art. 29 Decadenza**

1. La Giunta decade con il Sindaco che l'ha nominata, ma rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio nel caso di scioglimento di quest'ultimo nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 141 del T.U. N. 267/2000.

### **Art. 30 Deliberazioni**

1. La Giunta, quale organo collegiale, esprime le sue volontà mediante provvedimenti deliberativi.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
3. Alla stessa partecipa necessariamente il Segretario Comunale.
4. Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta, esclusa la fase deliberativa, possono partecipare, per essere consultati su argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o i Revisori dei Conti, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi, commissioni, nonché i responsabili dei servizi comunali, liberi professionisti che collaborino con il Comune.
5. Per la validità della seduta è necessaria la presenza del Sindaco o Vice Sindaco e della metà degli Assessori e le deliberazioni sono valide quando conseguono il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

## **CAPO IV IL SINDACO**

### **Art. 31 Ruolo e Funzioni**

1. Il Sindaco è l'organo monocratico del Comune.
2. Egli è il responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa gli argomenti di discussione, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
3. Gli compete l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti anche quale autorità locale, e quelle delegategli dallo Stato e dalla Regione.
4. Il Sindaco, altresì:
  - a) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio;
  - b) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, secondo gli indirizzi fissati dal Consiglio;
  - c) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
  - d) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione interna secondo modalità e criteri fissati dagli artt. 109 e 110 del D. Lgs. 267/2000;
  - e) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti in materia sanitaria e di igiene pubblica a livello locale, in caso di emergenza;
  - f) ha la facoltà di presentare al Consiglio le linee programmatiche da attuarsi nel corso del mandato;
  - g) comunica al Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, i componenti della

Giunta, fra cui il Vice Sindaco, da lui nominati e, nella prima seduta utile, eventuali sostituzioni di Assessori;

- h) individua, con propria ordinanza al fine del recupero edilizio, gli edifici che costituiscono fonte di pericolo per la pubblica igiene, la sicurezza e l'incolumità (art. 6 D.L. 443/1996): tale ordinanza equivale a dichiarazione d'urgenza, necessità ed indifferibilità delle opere;
- i) partecipa, come membro effettivo, alle adunanze del Consiglio con potere di voto, ma non è computato ai fini della determinazione del quorum;
- j) convoca i comizi per i referendum, per le consultazioni, popolari, l'elezione di Consigli di Comunità;
- k) esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo della Giunta.

### **Art. 32**

#### **Competenze del Sindaco quale Ufficiale di Governo**

1. Il Sindaco esercita le funzioni relative al servizio elettorale, all'anagrafe, e allo stato civile e sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare, di statistica.
2. Sovrintende, altresì:
  - a) all'emanazione di atti in materia di ordine e di sicurezza pubblica attribuitigli da leggi e regolamenti;
  - b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;
  - c) alla vigilanza su tutto quanto interessi la sicurezza e l'ordine pubblico;
  - d) adotta provvedimenti contingibili ed urgenti atti a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini, anche con l'assistenza della forza pubblica.
3. Il Sindaco:
  - a) segnala immediatamente al Prefetto l'insorgere di situazioni di pericolo, precisandone il luogo, la natura e l'entità, nonché, in caso di calamità naturali, informa la popolazione;
  - b) ha competenza, nei limiti delle disposizioni di legge, in materia di protezione civile;
  - c) interviene autoritariamente a difesa dell'ambiente con prescrizioni volte ad imporre le regole di condotta ed a prefigurare le conseguenze incontrabili in caso di inottemperanza;
  - d) adotta provvedimenti di requisizione di beni privati per grave necessità pubblica quando l'urgenza sia tale da non permettere, comunque, l'intervento del Prefetto.

### **Art. 33**

#### **Cessazione dalla Carica di Sindaco**

1. La cessazione ordinaria dalla carica avviene al compimento del mandato elettorale, dal momento della nomina del successore.
2. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di dimissioni, di impedimento permanente, di rimozione, di decadenza, di decesso: la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio.
3. Le dimissioni sono efficaci ed irrevocabili e producono gli effetti su indicati trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
4. Dalla carica di Sindaco si decade per le stesse cause di decadenza previste per i Consiglieri Comunali o per la sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio quale atto dichiarativo e comporta lo scioglimento del Consiglio stesso.
6. La rimozione è attuata con D.P.R. in presenza di atti contrari alla Costituzione o per gravi

e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico, quando vengano messi in pericolo la tranquillità, la sicurezza e l'incolumità collettiva.

7. Il Prefetto può sospendere il Sindaco, in attesa del D.P.R., qualora sussistano motivi di grave ed urgente necessità.
8. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia voluta per effetto nominale.

#### **Art. 34** **Divieti**

1. Al Sindaco è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune: il divieto incide negativamente sull'incarico o sulla consulenza, ma non sulla titolarità dell'ufficio pubblico e sulla carica ricoperta, per cui non comporta decadenza.

#### **Art. 35** **Distintivo del Sindaco**

1. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e quello del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.

#### **Art. 36** **Il Vice Sindaco**

1. Il Sindaco, in sede di comunicazione al Consiglio dei componenti della Giunta, indica la persona del Vice Sindaco e comunica al Consiglio eventuali sue sostituzioni.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco, in caso di sua assenza od impedimento, in tutte le funzioni di propria competenza attribuitegli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti anche nelle funzioni di Ufficiale di Governo.
3. Il Vice Sindaco gli subentra anche in caso di sospensione dall'esercizio della funzione.
4. Lo stesso sostituisce il Sindaco quanto, a seguito di scioglimento del Consiglio per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, la Giunta rimanga in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco: in tal caso spettano al Vice le stesse prerogative del Sindaco anche circa la nomina dei nuovi Assessori o la loro sostituzione.

### **TITOLO III** **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

#### **CAPO I** **LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

#### **Art. 37** **La Partecipazione dei Cittadini all'Amministrazione Comunale**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione all'amministrazione locale dei cittadini residenti, garantendo libertà, autonomia ed eguaglianza di trattamento.
2. Assicura ai cittadini, attraverso le forme previste dai successivi articoli e dal regolamento, le condizioni per intervenire direttamente nei confronti degli organi elettivi, contribuendo con le loro proposte alla fase di impostazione delle decisioni che essi dovranno assumere

sui temi di interesse generale o su quelli specifici aventi interesse rilevante per la Comunità.

### **Art. 38**

#### **Il Volontariato**

1. Il Comune riconosce il valore, le funzioni e le attività delle libere Associazioni e delle Organizzazioni di Volontariato riconosciute presenti sul territorio, ne può promuovere la costituzione, lo sviluppo, l'attività, ne garantisce l'autonomia e ne favorisce gli apporti per la crescita sociale, civile, culturale, sportiva, della promozione umana individuale e collettiva della collettività olianese.
2. Sono prestazioni di Volontariato quelle effettuate in modo spontaneo, libero e gratuito, per i fini su citati.
3. Le attività di Volontariato non possono essere retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; possono godere solo di contributi spontanei e liberi a titolo di rimborso spese o destinati strettamente per il conseguimento delle finalità sociali.
4. Sono considerati Volontari quei cittadini che, in forma singola o associata, pongono a disposizione della Comunità le loro competenze, abilità, esperienza, capacità, in modo disinteressato e gratuito.
5. Essi possono concorrere ad attuare i programmi comunali relativi al proprio settore di intervento, esclusivamente in termini di apporto integrativo e non sostitutivo dei compiti istituzionali del Comune.
6. Apposito, eventuale, Regolamento può precisare le modalità attraverso le quali sia esplicitato l'apporto, le modalità di un possibile utilizzo delle strutture pubbliche.

### **Art. 39**

#### **Le Consulte**

1. Il Comune prevede la possibile istituzione di:
  - a) la Consulta per le politiche sociali, con la competenza per i problemi: della famiglia, delle pari opportunità fra uomini e donne, del mondo giovanile, della persona in stato di bisogno o disagio, della cultura, dell'istruzione, dello sport, della qualità della vita;
  - b) la Consulta dell'economia, del lavoro e dei servizi collettivi.
2. Della Consulta per le politiche sociali fanno parte, di diritto, i rappresentanti delle Associazioni degli invalidi, dei portatori di handicap fisici e psichici, delle diverse Associazioni di tutela dei diritti del malato, anche su base provinciale.
3. Alle stesse competono funzioni consultive e propositive negli ambiti di propria competenza nei confronti del Consiglio Comunale; possono articolarsi in sezioni specifiche di lavoro e programmare momenti diversificati di attività in funzione degli interessi da tutelare.
4. Le due Consulte sono elette dagli iscritti delle Associazioni e delle Organizzazioni iscritte nell'Albo comunale di cui al precedente art. 38.
5. Ciascuna Consulta elegge al proprio interno un proprio Presidente e può nominare coordinatori per sezioni di attività.
6. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte della Consulta per le politiche sociali
7. Per quanto non specificato nel presente Statuto si fa rinvio al regolamento che si volesse adottare.
8. Le Consulte esercitano le loro funzioni consultive e non vincolanti su propria iniziativa o su invito del Sindaco.
9. Possono presentare al Sindaco proposte, istanze, petizioni soggette all'esame della

Commissione consiliare di cui al precedente comma 7, che valuterà insindacabilmente sulla loro ammissibilità all'ulteriore esame del Consiglio e della Giunta, in base alle rispettive competenze, che provvederanno a dare risposta, motivata in caso negativo.

10. Il Sindaco può, su propria iniziativa o su invito del Consiglio, o della Giunta, o della Commissione consiliare, richiedere alle Consulte proposte o pareri prima della presentazione agli Organi collegiali di proposte di adozione di atti fondamentali che incidano in maniera rilevante sugli interessi e le condizioni dei cittadini.
11. Le Consulte rilasciano quanto richiesto entro il tempo massimo di giorni 15 dalla data della richiesta.
12. La mancata richiesta o la mancata risposta non incidono minimamente né inficiano il provvedimento adottato, né il suo iter procedimentale.
13. Compatibilmente con le risorse, alle Consulte possono essere assegnati fondi e personale: in tale sede verranno fissate modalità, temi, condizioni, ecc.

#### **Art. 40**

##### **Altre forme di partecipazione popolare**

1. Il Comune favorisce la partecipazione dei cittadini, singoli o liberamente associati, all'amministrazione del Comune, mediante l'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione Italiana.
2. La partecipazione attraverso libere Associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione, che deve presentare un'adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi per il Comune.
3. E' riconosciuta al cittadino la facoltà di proporre istanze, petizioni e proposte all'Amministrazione comunale, nonché di far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spetterebbero al Comune in difesa di un interesse non individuale di cui è portatore come componente della collettività.
4. Allo stesso è riconosciuto ottenere informazioni, accedere agli atti amministrativi, ottenere il rilascio di copie secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento cui si fa rinvio.
5. Il Consiglio Comunale può, per propria iniziativa o su proposta del Sindaco o della Giunta, richiedere la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini su questioni che rivestono per le stesse diretto e rilevante interesse. Tali categorie sono individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, degli albi pubblici o delle associazioni di categoria formalmente riconosciute ed operanti sul territorio.

#### **Art. 41**

##### **L'azione popolare**

1. L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che la Giunta comunale non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente.
2. La Giunta Municipale, ricevuta notizia dell'azione intrapresa dal cittadino, è tenuta a verificare se sussistono motivi e condizioni per assumere direttamente la tutela dell'interesse dell'Ente, entro i termini di legge. A tal fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha carattere personale e non può considerarsi popolare. Ove la Giunta decida di assumere direttamente la tutela degli interessi generali oggetto dell'azione popolare, adottati gli atti necessari, ne dà avviso a coloro che hanno intrapreso l'azione. Nel caso che non ritenga che sussistano elementi e motivi per promuovere l'azione di tutela degli interessi predetti, lo fa constatare a mezzo di proprio atto deliberativo motivato.

**CAPO II**  
**LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM**

**Art. 42**  
**Referendum consultivo**

1. I referendum indicibili su questo territorio devono avere esclusivamente natura consultiva.
2. Possono riguardare l'intera collettività o particolari categorie di cittadini esattamente individuate, che sono chiamate a pronunciarsi sul quesito referendario prefissato, al quale dovrà essere data risposta sintetica "SI" o "NO", al fine di consentire all'Amministrazione di conoscere l'orientamento prevalente della collettività amministrata in ordine al quesito stesso.
3. I referendum sono indetti con deliberazione del Consiglio Comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori. La deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Il Sindaco, divenuta esecutiva la deliberazione, dà corso alle procedure previste dal regolamento.
4. Gli stessi possono, inoltre, essere indetti su richiesta presentata in forma scritta, contenente in modo chiaro ed inequivoco il quesito da sottoporre; la richiesta deve essere sottoscritta, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno 3/10 degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel corso del quale la richiesta è presentata.
5. Un'apposita Commissione comunale esaminerà l'ammissibilità e la validità entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, proponendo al Consiglio l'indizione del referendum. E' data facoltà al Sindaco di proporre l'indizione del referendum al Consiglio anche nel caso l'esame sia negativo, motivando la proposizione stessa. In tal caso dovranno essere presenti in seduta almeno i 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune, con arrotondamento all'unità superiore delle percentuali sotto lo zero.
6. Sull'indizione del referendum il Consiglio si pronuncia con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:
  - a) revisione dello statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;
  - b) disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale; piante organiche del personale e relative variazioni;
  - c) piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;
  - d) tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;
  - e) designazione e nomine di rappresentanti.
8. Divenuto esecutivo il provvedimento deliberativo consiliare, la Giunta individua le risorse finanziarie necessitanti ed il Sindaco bandisce il referendum entro 90 giorni dalla sua esecutività.
9. Il referendum si svolge secondo le modalità fissate con apposito regolamento.
10. Il referendum si intende valido quando abbia partecipato almeno il 50% + 1 degli elettori.
11. L'esito del referendum è proclamato dal Sindaco mediante pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per la durata di gg. 30 consecutivi e con eventuali altri mezzi utili perchè la cittadinanza ne venga a conoscenza; lo stesso esito è reso noto al Consiglio nella prima riunione utile.
12. Il Consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, delibera gli atti d'indirizzo utili per l'attuazione dell'esito della consultazione.
13. I referendum consultivi devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in concomitanza con altre consultazioni elettorali o altri referendum nazionali o regionali.

**CAPO III**  
**LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO**  
**AMMINISTRATIVO**

**Art. 43**

**La partecipazione al procedimento**

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7.8.1990, N. 241, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento per il procedimento amministrativo.
2. L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini previsti dal su citato regolamento, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio, mediante l'adozione di un provvedimento.

**Art. 44**

**Responsabile del procedimento**

1. Tutti i provvedimenti amministrativi emessi dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli a carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. All'individuazione dei responsabili di procedimento provvedono i responsabili dei servizi, ciascuno per la propria sfera di competenza, e ne danno comunicazione agli interessati.

**CAPO IV**

**IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO**

**Art. 45**

**Pubblicità degli atti e delle informazioni**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.
2. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dal regolamento.
3. L'informazione alla cittadinanza è principalmente fornita mediante pubblicazione dei provvedimenti all'Albo Pretorio ove sono, altresì, pubblicati atti, ordinanze e notizie, in genere, di interesse della collettività. Possono, tuttavia, essere attuate altre forme di informazioni più idonee alla conoscenza, quali affissioni nei principali luoghi e siti pubblici, giornali, bandi, tabelloni luminosi, ecc., ritenuti, caso per caso, più efficaci.
4. Il diritto d'accesso è escluso o sospeso o differito per quegli atti o documenti indicati nel regolamento apposito di cui al comma 2 che precede; può esserlo, altresì, per effetto di una motivata dichiarazione del Sindaco quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
5. In ogni caso va rispettato il diritto alla privacy di persone fisiche e giuridiche.
6. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e/o di estrazione di copia di atti e documenti emanati dal Comune od in suo possesso per lo svolgimento di compiti istituzionali o ad esso delegati, effettuata nelle forme previste dal regolamento su citato.

7. L'informazione è resa con completezza, esattezza e tempestività.
8. Il diritto di rilascio di copie è subordinato al rimborso delle spese di sua produzione, ivi compreso l'eventuale bollo nei casi previsti dalla legislazione vigente.
9. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, quest'ultima si intende respinta.
10. Contro le determinazioni amministrative di cui sopra e contro il rilenzo-rigetto sono attivabili le azioni previste dall'art. 25, 5° e 6° comma, della Legge N. 241/1990.
11. Il Comune promuove, coordina ed attua ogni iniziativa di sua competenza atta a realizzare imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione comunale, delle sue aziende ed istituzioni, delle sue società di capitale.

#### **Art. 46**

##### **Ufficio di informazione ai cittadini**

1. Per la diffusione delle informazioni e per l'accesso alle stesse, la Giunta può istituire appositi uffici, anche in sedi decentrate, appositamente attrezzati al fine di rendere più pronta ed agevole l'informazione, favorire inoltre l'utilizzo dei mezzi di comunicazione più idonei per rendere l'informazione stessa più capillare.

### **TITOLO IV**

## **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

#### **CAPO I**

### **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL LAVORO**

#### **Art. 47**

##### **Organizzazione dei servizi e degli uffici**

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, decentramento, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini.
2. Nell'attuazione di tali principi e criteri i funzionari responsabili incaricati dei servizi devono operare responsabilmente e con la massima professionalità e dedizione ai propri compiti, sotto il coordinamento del Segretario Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati; assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.
3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio Comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta.
4. L'apposito regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.
5. In conformità agli obiettivi stabiliti con gli atti di programmazione finanziaria, la Giunta comunale, su proposta della Conferenza dei Responsabili dei servizi, dispone entro il mese di novembre il piano di utilizzo del personale, ivi compresa la mobilità interna, in relazione alla necessità di adeguare le singole strutture ai programmi ed ai progetti operativi da realizzare nell'anno successivo.



6. Compete al Consiglio fissare i criteri direttivi sull'organizzazione degli uffici e dei servizi, mentre spetta all'Esecutivo l'adozione del Regolamento, nel rispetto degli stessi, e delle sue modifiche.
7. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei Responsabili dei servizi, in base alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture.
8. Persegue il costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'arra e dell'ambito temporale di fruizione da parte dei cittadini delle utilità sociali prodotte.
9. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.
10. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.
11. All'attuazione di quanto stabilito nel presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

#### **Art. 48**

#### **Organizzazione Sindacale**

1. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata ed eventuali tavoli concertativi.

### **CAPO II**

#### **IL SEGRETARIO COMUNALE**

#### **Art. 49**

#### **Ruolo e funzioni**

1. Il Segretario comunale esplica il proprio ruolo di consulente, rogante e verbalizzante, di collaborazione nei confronti degli organi del Comune e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli stessi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, e diretti al perseguimento degli obiettivi posti dall'organo di governo.

#### **Art. 50**

#### **L'assistenza giuridico-amministrativa**

1. La funzione di assistenza giuridico-amministrativa è espletata tramite richiesta degli organi politici su problematiche squisitamente amministrative e civilistiche e limitata alla verifica circa la sussistenza di vizi di competenza e di violazioni di legge.
2. L'esplicazione dell'attività di assistenza afferisce la conformità ai parametri su citati non dell'atto amministrativo ma dell'attività amministrativa diretta al conseguimento degli obiettivi voluti dall'organo politico ed ha come destinatari gli organi dell'Ente.

### **Art. 51**

#### **La potestà rogatoria**

1. Il Segretario comunale è il Notaio del Comune e la sua potestà rogatoria si estende ad ogni contratto in cui il Comune sia parte, contratti di donazione compresi.

### **Art. 52**

#### **La potestà verbalizzante**

1. Il Segretario comunale partecipa alle sedute del Consiglio e della Giunta Municipale con compiti consultivi, referenti, di assistenza e documentale.
2. La verbalizzazione potrà essere effettuata anche da un dipendente del Comune, sotto la sua sovrintendenza.

### **Art. 53**

#### **Autenticazione di scritture private e di atti unilaterali**

1. E' attribuita al Segretario comunale la competenza in materia di autenticazione di atti unilaterali e di scritture private, limitatamente a quelle in cui il Comune sia parte ed agli atti unilaterali promanati dal Comune stesso o dal privato, ma in cui il Comune sia destinatario o in relazione a cui abbia un interesse.

### **Art. 54**

#### **Altre funzioni attribuibili**

1. Al Segretario possono essere attribuite funzioni di partecipazione a sedute di Commissioni consiliari o degli Organismi di partecipazione, con funzioni verbalizzanti.
2. Le competenze attribuibili non devono essere assegnate per legge ad altro organo o ai responsabili dei servizi o all'eventuale Direttore Generale.
3. A tali attribuzioni provvede il Sindaco.

### **Art. 55**

#### **Funzioni di sovrintendenza**

1. Al Segretario compete, in assenza del Direttore Generale, l'attività di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti o dei responsabili dei servizi, nonché il loro coordinamento funzionale.
2. L'attività di sovrintendenza mira ad assicurare l'unità di indirizzo amministrativo ed a guidare l'azione verso un disegno unitario in attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento ed efficienza dell'attività amministrativa.
3. Gli compete il compito di cercare di dirimere conflitti fra i dirigenti o i responsabili dei servizi, emanare direttive e circolari nei loro confronti.
4. L'attività di sovrintendenza ricomprende la concessione di ferie, permessi, aspettative, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi previa comunicazione al sindaco e all'assessore competente.

### **Art. 56**

#### **Competenze previste da fonti speciali**

1. Il Segretario può essere chiamato dal Sindaco a far parte della delegazione di parte pubblica abilitata alla contrattazione integrata o essere componente del Nucleo di Valutazione (art. 97, lett. d, 4° comma).
2. Allo stesso compete la segreteria della Commissione Elettorale Comunale.
3. Può essere componente, quale esperto in materie giuridiche, in commissioni di concorso.

**Art. 57**  
**Dipendenza funzionale**

1. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco, al quale competono nei suoi confronti:
  - a) le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale con il Comune ed agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto (art. 12, 1° comma, del D.P.R. N. 465/1997);
  - b) l'autorizzazione per lo svolgimento di incarichi o per l'esercizio di attività extra officium (art. 6, 2° comma del D.P.R. N. 465/1997);
  - c) la disciplina dei rapporti con il Direttore Generale, ove nominato.

**CAPO III**  
**ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

**Art. 58**  
**Disciplina**

1. All'ordinamento degli uffici e del personale di questo Ente, ivi compresi il Segretario Comunale ed i Responsabili dei servizi, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 29/1993 e del D. Lgs. 267/2000, nonché quelle della successiva normativa in materia di organizzazione e lavori negli EE.LL..
2. Il Comune disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, ed ai principi di professionalità e responsabilità.
3. La potestà regolamentare si esercita nelle materie fissate dall'art. 89 del D. Lgvo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Nell'ambito delle leggi e dei regolamenti, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunti dai soggetti preposti alla gestione con le capacità ed i poteri del privato datore di lavoro.

**Art. 59**  
**Ufficio di supporto agli organi di direzione politica**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta o degli Assessori per lo esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o collaboratori assunti con contratto a tempo determinato basato sul C.C.N.L. per il personale degli EE.LL..
2. Al personale assegnato a tali uffici è sottratto, per il periodo dell'assegnazione, il potere di gestione.

**CAPO IV**  
**CONFERENZA DEI FUNZIONARI E DI PROGRAMMA**

**Art. 60**  
**Conferenza dei funzionari**

1. La Conferenza dei funzionari si pone quale mezzo per attuare gli obiettivi dell'Ente allorquando sia necessario il coinvolgimento di una pluralità di servizi.
2. E' presieduta dal Segretario comunale ed è convocata su iniziativa sua o dei Responsabili

dei servizi.

3. La Conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali, propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione della organizzazione del lavoro e la dotazione dei mezzi e delle risorse necessarie per il raggiungimento dei singoli obiettivi.
4. Essa definisce anche le linee di indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale.
5. I verbali delle riunioni sono trasmessi al Sindaco a cura del Segretario della Commissione, anche di volta in volta nominato dal Segretario Comunale.

## **TITOLO V**

### **GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'**

#### **CAPO I**

#### **LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA**

##### **Art. 61**

##### **La programmazione di bilancio**

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al precedente comma sono predisposti dalla Giunta comunale, la quale esamina e valuta previamente, con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione.
3. Il bilancio annuale e gli altri atti di programmazione finanziaria possono essere sottoposti preventivamente a consultazione degli organi di partecipazione popolare, che esprimono su di essi il loro parere con le modalità e nei tempi stabiliti dal regolamento.
4. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti dalla legge, è deliberato dal Consiglio Comunale, entro il 31 dicembre, o comunque entro i termini fissati dalla legge finanziaria o da apposito decreto, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
5. Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

##### **Art. 62**

##### **Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti**

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale, è suddiviso per anni con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione

specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l'attuazione.

3. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
4. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
5. Il programma è soggetto alle procedure di consultazione ed approvazione nei termini e con le modalità di cui ai commi 3° e 4° del precedente articolo, contemporaneamente al bilancio annuale.

## **CAPO II**

### **L'AUTONOMIA FINANZIARIA**

#### **Art. 63**

##### **Le risorse per la gestione corrente**

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

#### **Art. 64**

##### **Le risorse per gli investimenti**

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.

## **CAPO III**

### **LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO**

#### **Art. 65**

##### **La gestione del patrimonio**

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione, valorizzazione e gestione

del patrimonio e del demanio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento per effetto di atti di gestione, di nuove costruzioni, di acquisizioni che si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

2. La Giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione, manutenzione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La Giunta comunale designa il Responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta, per propria iniziativa o su proposta del Responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione o affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle relative entrate.
4. I beni patrimoniali del Comune non possono, di regola, essere concessi in comodato o ad uso gratuito. Per eventuali deroghe, giustificate da motivi di interesse pubblico, la Giunta informa preventivamente la competente commissione consiliare e procede all'adozione del provvedimento ove questa esprima parere favorevole.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal Consiglio Comunale per gli immobili e dalla Giunta per i mobili, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.
6. Non sono in nessun modo alienabili le opere artistiche, i beni librari, le opere di valore storico, i beni culturali o quelli che, comunque, testimoniano la memoria storica della Comunità locale.
7. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica. Quella relativa, ai beni mobili con le modalità stabilite dal regolamento.

#### **CAPO IV**

#### **LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE**

##### **Art. 66**

##### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, prescelti in conformità a quanto dispone l'art. 234 del D. Lgs. N. 267/2000.
2. I Revisori durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili solo per inadempimento, in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare di rendiconto entro il termine previsto dall'art. 239, comma 1°, lett. d), del D. Lgs. N. 267/2000. La sostituzione e la revoca dei componenti è regolata dall'art. 235, 1° comma, del D. Lgs. N. 267/2000.
3. Il Collegio dei Revisori collabora con il Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge fondamentale. Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione e quant'altro fissato dall'art. 239 del D. Lgs. N. 267/2000.
4. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito anche in presenza di due componenti e delle sue riunioni è redatto verbale.
5. Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
6. I Revisori dei conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e

rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio Comunale.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal 3° comma del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

#### **Art. 67**

#### **Il rendiconto della gestione**

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia della azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il Collegio dei Revisori dei conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
4. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

### **CAPO V**

### **IL CONTROLLO DELLA GESTIONE**

#### **Art. 68**

#### **Finalità**

1. Con apposite norme da introdursi nel Regolamento di contabilità, il Consiglio Comunale definisce le linee-guida dell'attività di controllo interno della gestione.
2. Il controllo di gestione dovrà consentire la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi previsti dai programmi e, mediante rilevazioni sistematiche in corso d'esercizio, la valutazione dell'andamento della gestione e gli eventuali interventi organizzativi necessari per conseguire i risultati prefissati.
3. Il controllo di gestione, attraverso le analisi effettuate sullo impiego delle risorse finanziarie ed organizzative, sulle componenti dei costi delle funzioni e servizi, sulla produttività di benefici in termini quantitativi e qualitativi, deve assicurare agli organi di governo dell'ente tutti gli elementi necessari per le loro scelte programmatiche e per guidare il processo di sviluppo dell'organizzazione.
4. Nel caso che attraverso l'attività di controllo si accertino squilibri nella gestione del bilancio dell'esercizio in corso che possono determinare situazioni deficitarie, la Giunta propone immediatamente al Consiglio Comunale i provvedimenti necessari.

### **CAPO VI**

### **REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ**

#### **Art. 69**

#### **Criteri ed indirizzi**

1. Il Regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti ed alle norme statutarie, tutti gli aspetti della contabilità comunale, dei rapporti interni fra i centri di spesa ed i centri di entrata con la contabilità generale e, in particolare:
  - 1) la formazione tempestiva dei documenti previsionali interni;
  - 2) i termini da rispettare nelle singole fasi di istruttoria, preparazione, partecipazione proposizione del bilancio preventivo e dei prescritti documenti di corredo in modo da consentirne l'approvazione da parte del Consiglio Comunale nel termine di legge. Nell'ambito dei soggetti coinvolti è da indicare il collegio dei revisori con funzioni adeguate;
  - 3) la rilevazione dell'attività gestionale mediante contabilità economico-finanziaria con costante riferimento al bilancio preventivo approvato ed alle sue variazioni;
  - 4) la qualificazione dell'impegno contabile quale dichiarazione di indisponibilità di una parte degli stanziamenti previsti nel bilancio preventivo ed elemento costitutivo del parere contabile su ogni proposta di deliberazione che comporti in via diretta o indiretta assunzioni di oneri finanziari a carico dell'ente anche per gli esercizi successivi relativamente agli oneri indicati nei piani finanziari concernenti le spese di investimento;
  - 5) la specificazione dei contenuti e degli effetti dell'attestazione di copertura finanziaria di cui al 4° comma dell'art. 151 del D. Lgvo 267/2000, con particolare riferimento a:
    - a) la definizione di tale attestazione come elemento essenziale di validità di qualsiasi atto decisionale che autorizzi l'assunzione per l'ente di obbligazioni passive collegate direttamente o indirettamente ad oneri finanziari, anche eventuali;
    - b) la trasformazione dell'impegno contabile di spesa in impegno definitivo previa verifica della permanenza della disponibilità del capitolo;
    - c) la verifica che al momento del rilascio dell'attestazione il ritmo degli accertamenti si mantenga adeguato alle previsioni delle entrate, secondo la loro natura, con un'oscillazione massima del 10% purché non continuativa;
    - d) l'obbligo del responsabile del servizio finanziario, una volta superato lo scarto del 10% di cui sopra o divenuto lo stesso definitivo, anche se in misura inferiore, di produrre relazione scritta al Sindaco;
    - e) l'obbligo della Giunta di esaminare tale relazione nelle sedute successive proponendo l'urgenza della questione al Consiglio Comunale per l'adozione dei provvedimenti necessari per ristabilire l'equilibrio turbato;
    - f) l'obbligo del responsabile del servizio finanziario di limitare, nel frattempo e sino all'attuazione dei provvedimenti assunti, il rilascio delle attestazioni di copertura in modo che il totale annuo della spesa impegnata contabilmente, comprensiva anche degli oneri di carattere continuativo e ricorrente, valutabili nell'importo effettivamente ricadente nell'intero esercizio, non giunga ad eccedere quella complessiva corrente prevista in bilancio, diminuita del valore della quota parte di entrate stimate non realizzabili;
    - g) l'obbligo di provvedere in ogni caso alla verifica dell'equilibrio finanziario del bilancio non oltre il 30 settembre di ogni anno, assumendo – se del caso - i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio secondo le prescrizioni date nell'art. 1 bis del Decreto Legge 1.7.1986, N. 311, convertito con modificazioni nella legge 9.8.1986, N. 488.
  - 6) La finalizzazione della contabilità economica alla rilevazione della gestione nelle sue componenti di obbligazioni attive o passive giuridicamente assunte, dei flussi finanziari, di consistenza e mutazioni patrimoniali, di individuazione delle partite rettificative annuali;
  - 7) L'utilizzazione del metodo della partita doppia sia per la contabilità delle poste di



- bilancio che per la rilevazione economica della gestione;
- 8) La redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo in corrispondenza, sulla base di programmi, progetti ed interventi;
  - 9) I termini di preparazione del conto consuntivo;
  - 10) L'individuazione dei criteri da seguire circa le priorità di pagamento nel caso di caso di difficoltà di liquidità;
  - 11) La disciplina dei rapporti con l'istituto concessionario del servizio di tesoreria;
  - 12) Le norme a disciplina del servizio economato con individuazione delle specifiche e tassative finalità e del massimo consentito di giacenza in relazione alla cauzione prestata;
  - 13) Le norme per l'approvazione dei conti annuali del cassiere dello economato e di quanti altri abbiano maneggio di denaro dell'ente o siano incaricati della gestione dei beni comunali, ivi compresi i responsabili dei magazzini;
  - 14) Le norme per disciplinare i rapporti del Collegio dei Revisori con il Sindaco, gli Amministratori, il Segretario ed i dirigenti, al fine di esaltare il ruolo di ciascuno nella necessaria distinzione;
  - 15) Le norme per la revoca del Revisore per inadempienza;
  - 16) Le norme per disciplinare le forma ed i modi nei quali si esprime la funzione collaborativa del Collegio dei Revisori nei confronti del Consiglio Comunale;
  - 17) Il termine finale del periodo triennale di durata dei Revisori dei Conti, che in via ordinaria coincide con il termine dell'ultimo esercizio del triennio, restando obbligati i componenti alla relazione finale entro i termini previsti per la sua produzione;
  - 18) Il termine per il rinnovo del Collegio dei Revisori, che deve aver luogo entro il mese di novembre antecedente al triennio solare di durata;
  - 19) Le norme che disciplinano le modalità di referto del Collegio dei Revisori dei conti in caso riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente;
  - 20) L'obbligo per almeno un membro del Collegio dei Sindaci di assistere alle riunioni della Giunta e la facoltà del Collegio di assistere a quelle del Consiglio, con eccezione di quelle in seduta segreta.
2. La presenza di un Revisore è sempre obbligatoria quando gli organi di governo discutono il bilancio, l'assestamento dello stesso, i rendiconti degli agenti contabili, il consuntivo.

## **CAPO VII LA RISCOSSIONE DEI FONDI**

### **Art. 70 Servizio di Tesoreria**

1. Il Comune ha il servizio di tesoreria inteso alla:
  - a) riscossione di tutte le entrate comunali versate dai debitori e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
  - b) pagamento delle spese ordinate con appositi mandati nei limiti dello stanziamento del bilancio e delle disponibilità di cassa;
  - c) versamento delle rate di ammortamento dei mutui coperti da delegazione e dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10.11.1978, N. 702, convertito nella Legge 8.1.1979, N. 3, nell'osservanza del sistema di tesoreria unica istituito con Legge N. 720 del 20.10.1984.
2. Al rapporto di tesoreria si applicano le norme contenute negli articoli dal 166 al 174 del Regolamento approvato con R.D. n. 297 del 12.2.1911 e successive modifiche e integrazioni, comprese quelle apportate dal D.P.R. n. 43 del 28.2.1988, che ha istituito il servizio centrale di riscossione, nonché quelle della specifica convenzione di affidamento.

## **CAPO VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

### **Art. 71**

#### **I conti del Concessionario della riscossione ed il Tesoriere**

1. Prima dell'approvazione del consuntivo, il Consiglio Comunale:
  - a) decide sul conto, presentato ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. N. 43 del 23.1.1988, dal concessionario per la riscossione dei tributi, concernenti i tributi, le tasse e le altre entrate comunali gestiti ai sensi del predetto decreto;
  - b) approva il conto del Tesoriere, che deve essere presentato nel trimestre successivo alla chiusura dell'esercizio o alla cessazione della funzione, se avviene prima.
2. I predetti conti, con la dichiarazione del ragioniere di avere eseguito il riscontro delle partite, e la delibera di approvazione contenente le eventuali osservazioni o proposte di non discarico, vengono trasmesse alla Corte dei Conti nel mese successivo, ai sensi dell'art. 74 del R.D. N. 2440 del 18.11.1923, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

### **Art. 72**

#### **I conti degli agenti contabili interni**

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 233, del D. Lgvo N. 267/2000, l'economista ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro, i responsabili dei magazzini comunali e comunque tutti coloro che siano incaricati della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano di fatto negli incarichi attribuiti ai predetti, devono rendere conto della loro gestione entro tre mesi dal termine dell'esercizio o dalla cessazione del loro incarico, se avviene prima.
2. I conti predetti sono esaminati ed approvati dal Consiglio Comunale prima di iniziare la discussione del Conto Consuntivo e sono rimessi alla Corte dei Conti nei termini e con le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

## **CAPO IX ATTIVITA' CONTABILE**

### **Art. 73**

#### **Regolamento per la disciplina dell'attività**

I rapporti giuridico patrimoniali, anche se derivanti da concessione, sono disciplinati da contratti scritti in forma pubblica amministrativa, previa deliberazione a contrattare di cui all'art. 56 della Legge fondamentale.

Il regolamento per la disciplina dei contratti determina, fra l'altro:

- 1) Le tipologie dei rapporti per i quali è consentito procedere con contratto scritto non in forma pubblica;
- 2) Il limite di valore entro il quale il rapporto contrattuale può essere concluso mediante corrispondenza;
- 3) La prescrizione che le concessioni di beni immobili comunali aventi una consistente identità economico patrimoniale debbono essere sempre precedute da asta pubblica;
- 4) L'indicazione dei casi nei quali, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contratti dell'amministrazione dello Stato, sia possibile procedere alla ricerca del contraente mediante trattativa privata preceduta comunque da richiesta di un certo numero di offerte;

- 5) La precisazione che, nel caso di esperimenti di gara, l'aggiudicazione non costituisce contratto;
- 6) La competenza della Giunta Municipale ad assumere la deliberazione a contrattare prevista dall'art. 56 della legge per gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni di costruzione o di costruzione e gestione che siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che ne costituiscano mera esecuzione o che, comunque, rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta o del Segretario;
- 7) L'individuazione delle modalità per la costituzione della commissione di gara;
- 8) L'attribuzione del rogito dei contratti di cui all'art. 97 del testo unico Ordinamento Enti Locali 18/08/200 n. 267, al Segretario comunale;
- 9) L'imputazione della gestione dei contratti stipulati ad uno specifico ufficio nella persona del suo Responsabile, individuato secondo il criterio della competenza in ordine alla materia oggetto prevalente del contratto;
- 10) L'obbligo dell'ufficio gestore del contratto di vigilare sulle vicende temporali dello stesso;
- 11) La precisazione che la gestione del contratto comporta la vigilanza sul regolare adempimento da parte del privato delle obbligazioni assunte e l'obbligo per il dirigente di attivare direttamente le clausole, sanzionatorie previste dal contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti;
- 12) La prescrizione della tenuta obbligatoria, anche a mezzo di sistemi informatici, del registro dei contratti in essere, formulato in modo che siano agevolmente individuabili le scadenze delle obbligazioni attive e passive dell'ente ;
- 13) I collegamenti tempestivi fra l'ufficio gestore del contratto e l'ufficio di ragioneria in ordine agli aspetti finanziari e patrimoniali dello stesso;
- 14) Le norme per la disciplina dei lavori e servizi in economia;
- 15) Le norme per l'istituzione dell'albo dei fornitori di fiducia;
- 16) L'osservanza scrupolosa delle norme antimafia;
- 17) Il divieto di cessione dei contratti;
- 18) Il divieto di prevedere nei contratti la tacita rinnovazione, dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza;
- 19) L'obbligo per il Responsabile del servizio competente di riferire al Consiglio per iscritto ogni qualvolta il totale della spesa finale di realizzo di un'opera pubblica o l'acquisizione di forniture e somministrazioni risulti superiore al 15% di quella inizialmente prevista, non computandosi gli aumenti conseguenti alle ordinarie revisioni dei prezzi quando ammessa per legge.

#### **Art. 74**

#### **Norma transitoria**

Nel caso in cui il regolamento per la disciplina dei contratti non sia in vigore alla scadenza del 90° giorno da quello di adozione di questo statuto, le attribuzioni di cui ai nn. dal 6 al 10 e dal 19 al 22 del precedente articolo divengono direttamente operative.

## **TITOLO VI I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

### **CAPO I COMPETENZE DEL COMUNE**

**Art. 75**  
**Servizi comunali**

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità.
2. Spetta al Consiglio Comunale di individuare ed attivare nel tempo nuovi servizi pubblici in relazione a necessità che si presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio Comunale le modifiche alle forme in atto di gestione dei servizi.
3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del D.Lgs. 286/1999 relativo alla qualità dei servizi pubblici locali ed alla carta dei servizi.

**CAPO II**  
**GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI**

**Art. 76**  
**Distinzione dei servizi**

1. I servizi pubblici si distinguono in:
  - a) di rilevanza economica;
  - b) privi di rilevanza economica.
2. I primi soggiacciono ai limiti ed alle disposizioni di cui all'art. 113 del D. Lgvo N. 267/23000, come da sua ultima formulazione disposta con 'art. 14, comma 1, lett. a) della L. N. 326/2003; i secondi, invece, a quelle dell'art. 113 bis dello stesso D. Lgs., introdotto dall'art. 35, comma 15, della L. N. 448/2001 e modificato dall'art. 14, comma 2, lett. a), della L. N. 326/03.

**Art. 77**  
**Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici di rilevanza economica**

1. La gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, qualora sia separata dall'attività di servizi, può essere svolta dal Comune di Oliena anche in forma associata avvalendosi:
  - a) di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidata direttamente tale attività, a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte piu' importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
  - b) Di imprese idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del comma 7 dell'art. 113 del D.Lgs. N. 267/2000, così come sostituito dall'art. 35, comma 15, della Legge N. 448/2001.
2. In ogni caso in cui la gestione della rete, separata o integrata con l'erogazione dei servizi, non sia stata affidata con gara ad evidenza pubblica, i soggetti gestori devono provvedere alla esecuzione dei lavori comunque connessi alla gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di evidenza pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'art. 24 della L. N. 109 del 11.02.1994, ed all'art. 143 del regolamento di cui al D.P.R. N. 554 del 21.12.1999. Qualora la gestione della rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può realizzare direttamente i

lavori connessi alla gestione della rete, purchè qualificato ai sensi della normativa vigente e purchè la gara espletata abbia avuto ad oggetto sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi. Qualora, invece, la gara abbia avuto ad oggetto esclusivamente la gestione del servizio relativo alla rete, il gestore deve appaltare i lavori a terzi con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.

3. L'erogazione del servizio di rilevanza economica avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con riferimento della titolarità del servizio:
  - a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;
  - b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
  - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. All'individuazione della Società di capitali si addivene esclusivamente mediante gara, salvo eccezioni previste dalle norme di legge.
5. Qualora sia economicamente più vantaggioso, è consentito l'affidamento contestuale con gara di una pluralità di servizi pubblici locali diversi da quello del trasporto collettivo. In questo caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.
6. Il Comune di Oliena esclude qualsiasi forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonché alla concessione, da chiunque dovuta, di contribuzioni o agevolazioni per la gestione dello stesso.
7. Il Comune di Oliena riconosce la possibilità di cedere, in tutto o in parte, la propria partecipazione nelle società erogatrici dei servizi mediante procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento. Tale cessione non comporta effetti sulla durata delle concessioni e degli affidamenti in essere, nonché di conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitale interamente pubblico purchè le porgano a disposizione dei gestori o, ove sia prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima a fronte di un canone; alla società suddetta può anche essere assegnata la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al 5° comma dell'art. 113 dei cui al precedente art. 78, 2° comma.

#### **Art. 78**

##### **Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica**

1. I Servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:
  - a) istituzioni;
  - b) aziende speciali;
  - c) società a capitale interamente pubblico o pubblico-privato.
2. Il Comune di Oliena riconosce la possibilità di procedere all'affidamento diretto ad Associazioni e Fondazioni dallo stesso costituite o partecipate, limitatamente ai servizi culturali e del tempo libero.
3. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo

sono regolati da contratti di servizio.

#### **Art. 79**

##### **Gestione in economia**

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di un'istituzione o di un'azienda speciale.
2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

#### **Art. 80**

##### **La concessione a terzi**

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione dei servizi pubblici in concessione a terzi, o gestirli mediante società a prevalente capitale degli Enti Locali qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati.
2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini-utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

#### **Art. 81**

##### **Le Istituzioni**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, privi di rilevanza economica, il Consiglio Comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Per l'elezione, la revoca e la mozione di sfiducia del Presidente e del Consiglio d'amministrazione si applicano le norme di cui al 4° e 5° comma dell'art. 82.
4. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato a mezzo di convenzione, previa verifica dei requisiti di idoneità professionale e competenza.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il regolamento di gestione.

#### **Art. 82**

##### **Le Aziende Speciali**

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale può essere effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.
2. Le aziende speciali sono entri strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale.
3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
4. Il Presidente e il Consiglio d'amministrazione sono nominati dal Consiglio Comunale, con distinte deliberazioni, in seduta pubblica, a maggioranza assoluta di voti. Non possono essere eletti alle cariche predette coloro che ricoprono nel Comune le cariche di Consiglieri Comunali e circoscrizionali e di Revisori dei conti. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.
5. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione cessano dalla carica in caso di approvazione nei loro confronti, da parte del Consiglio Comunale, di una mozione di sfiducia costruttiva. Su proposta del Sindaco il Consiglio procede alla sostituzione del Presidente o di componenti del Consiglio d'amministrazione dimissionari, cessati dalla carica o revocati dal Consiglio su proposta del Sindaco stesso.
6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'azienda, con le conseguenti responsabilità. E' nominato a mezzo di convenzione, previa verifica dei requisiti di idoneità professionale e competenza.
7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.
10. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti, rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

#### **Art. 83**

##### **Le Società di Capitali**

1. Il Comune di Oliena, al fine di promuovere lo sviluppo delle attività economiche che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, può assumere partecipazioni in società di capitali il cui oggetto sociale preveda l'utilizzo e la valorizzazione delle risorse umane, materiali e naturali della Comunità locale.
2. Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
3. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti .

4. Nelle società di cui al primo comma, il Comune di Oliena e, ove le attività da gestire abbiano interesse pluri-comunale, gli altri Enti Locali che partecipano alla Società possono costituire, in tutto o in parte, le quote relative alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società.
5. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'amministrazione e nel Collegio sindacale e la facoltà, a norma dell'art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Consiglio Comunale.
6. Sulle stesse esercita un controllo analogo a quello esercitato sui servizi comunali e si garantisce che la società realizzi la parte più importante della propria attività con il Comune stesso o con gli Enti di cui il medesimo faccia parte.

## **TITOLO VII**

### **FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI**

#### **CAPO I**

#### **CONVENZIONI E CONSORZI**

##### **Art. 84**

##### **Convenzioni**

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia, per svolgere in modo coordinato le funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

##### **Art. 85**

##### **ConSORZI**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi, per l'esercizio associato di funzioni, il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni o enti pubblici e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:
  - a) la convenzione che disciplina i fini e la durata del Consorzio; la nomina e le competenze degli organi consortili e deve prevedere la trasmissione degli atti fondamentali del Consorzio agli Enti aderenti ;
  - b) lo statuto Consortile che deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'assemblea, che è composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione;
  - b) il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente eletti dall'assemblea nel proprio seno.
4. I componenti dell'assemblea cessano dal loro incarico con la cessazione della carica del Sindaco o del Presidente della Provincia che li hanno nominati.
5. Lo statuto consortile disciplina la composizione del C.d.A., i requisiti e le condizioni di



eleggibilità, le modalità di elezione e di sospensione e di revoca, le funzioni e le competenze degli Organi, l'organizzazione consortile, le modifiche statutarie.

6. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale del Consorzio.
7. Il Consorzio è soggetto alle norme relative al controllo degli atti stabilite dalla legge per i Comuni.
8. Il Comune di Oliena favorisce la revisione dei Consorzi in atto di cui faccia parte per far rispettare le disposizioni legislative vigenti e l'8° comma dell'art. 31 del D.Lgvo N. 267/2000.

## **CAPO II ACCORDI DI PROGRAMMA**

### **Art. 86**

#### **Opere di competenza primaria del Comune**

1. Il Comune, per la definizione e la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedano l'azione integrata e coordinata di più' EE.LL., di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e determinarne tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo, oltre alle finalità suddette, può anche prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori, ed in particolare:
  - a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
  - b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
  - c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.
3. Alla convocazione delle parti interessate provvede l'organo monocratico promotore.
4. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione di intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite dallo Statuto.

## **TITOLO VIII COLLABORAZIONE E RAPPORTI CON ALTRI ENTI**

### **Art. 87**

#### **Lo Stato**

1. Il Comune gestisce i servizi di competenza statale, attribuiti dalla legge, nelle forme più idonee ad assicurarne il miglior funzionamento a favore dei propri cittadini. Il Sindaco esercita le relative funzioni, quale Ufficiale di Governo.
2. Il Comune provvede alle prestazioni di supporto per l'esercizio, nel proprio territorio, di funzioni d'interesse generale da parte dello Stato, nell'ambito dei compiti stabiliti dalle leggi ed alle condizioni dalle stesse previste, ivi comprese le relative risorse finanziarie, ai sensi dell'art. 10, comma 3°, della legge fondamentale.
3. Il Comune esercita le funzioni delegate dallo Stato, che assicura la copertura dei relativi oneri.

**Art. 88**  
**La Regione**

1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della comunità locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso delegate dalla Regione, che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell'attività programmatica di sua competenza, si attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.

**Art. 89**  
**La Provincia**

1. Il Comune esercita, attraverso la Provincia, le funzioni propositive in materia di programmazione della Regione. Partecipa al coordinamento, promosso dalla Provincia, della propria attività programmatica con quella degli altri Comuni, nell'ambito provinciale.
2. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento, è accertata dalla Provincia che esercita, in questa materia, tutte le funzioni alla stessa attribuite dalla Regione.
3. Il Comune collabora con la Provincia per la realizzazione, sulla base di programmi, di attività e di opere di rilevante interesse provinciale, sia nei settori economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quelli sociali, culturali e sportivi.

**Art. 90**  
**La Comunità Montana**

1. Il Consiglio Comunale può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni di competenza comunale, assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Il Consiglio Comunale esercita funzioni di indirizzo e di controllo in merito all'esercizio delle competenze delegate.

**TITOLO IX**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

**Art. 91**  
**Modifica dello Statuto**

1. Il presente testo non è suscettibile di modificazioni se non sono trascorsi almeno anni uno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modificazione.
2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
3. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale, per le modifiche statutarie totali e parziali, la Giunta, qualsiasi Consigliere, i cittadini che rappresentano almeno una popolazione pari ad un quinto di quella residente nel Comune.
4. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata

dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, 4° comma, del T.U. 267/2000, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originale.

#### **Art. 92**

##### **Pubblicità dello Statuto**

1. Questo statuto, oltre ad essere pubblicato secondo le modalità contenute nel 5° comma dell'art. 6 della legge, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo, non escluso quello della illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del Comune.
2. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello statuto a mezzo delle autorità scolastiche, collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso nel corso degli studi superiori.

#### **Art. 93**

##### **Regolamenti vigenti**

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto non preveda termini più brevi.
2. I regolamenti restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo statuto, in quanto compatibili competenze delegate.

#### **Art. 94**

##### **Entrata in vigore**

1. Lo statuto entra in vigore il 30° giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune di Oliena.